



COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO

**ACCERTAMENTO CON ADESIONE –
ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA –**

REGOLAMENTO

(ART. 52 DEL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997 N° 446)

INDICE:

CAPO I – Accertamento con adesione

Art. 1 - Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto

Art. 3 - Attivazione del procedimento

CAPO II - Procedimento per la definizione

Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 6 - Invito a comparire

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

Art. 9 - Effetti della definizione

Art. 10 - Autotutela

CAPO III - Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 11 - Riduzione della sanzione

CAPO IV - Disposizioni finali

Art. 12 - Decorrenza e validità.

CAPO I

Accertamento con adesione

Art. 1

Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

Il Comune di Campo San Martino, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e riduttivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19 giugno 1997 n° 218 e secondo le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2

Ambito di applicazione dell'istituto

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutti i casi nei quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

In sede di contraddittorio l'ufficio accertatore deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in caso di eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere – dovere di rinnovare nell'esercizio di autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi come prevede il successivo art. 10 del presente regolamento.

Art. 3

Attivazione del procedimento

Il procedimento può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio;
- b) su istanza del contribuente.

CAPO II

Procedimento per la definizione

Art. 4

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un avviso a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione, per definire l'accertamento con adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta allo stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 5

Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, nei casi previsti dall'art. 2 e anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telematicamente:

- formula l'invito a comparire, se l'istanza riguarda materia concordabile e quindi elementi suscettibili di apprezzamento valutativo;
- comunica il diniego all'adesione, nel caso l'istanza sia legata a questioni cosiddette "di diritto" e/o a casi nei quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. Tale sospensione non interviene in caso di diniego.

In caso di rigetto dell'istanza, a seguito dell'esito negativo del contraddittorio, il periodo di sospensione termina con la notifica del provvedimento di rigetto. Da tale data, pertanto, riprendono a decorrere i termini previsti dalla legge per il pagamento o per l'eventuale ricorso.

Art. 6

Invito a comparire

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

La mancata comparizione o comunicazione da parte del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale, secondo le procedure stabilite dall'art. 7, comma 1/bis del D.Lgs. 218/1997) e dal responsabile del tributo ovvero dal responsabile dell'unità operativa in cui è ricompreso l'ufficio tributi.

Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale quando la somma supera l'importo di € 1.000.=.

Art. 9

Effetti della definizione

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

L'avvenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad ulteriori accertamenti nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del presente accertamento e non rilevabile dal contenuto delle dichiarazioni agli atti alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 10

Autotutela

In base a quanto previsto dall'art. 27 comma 1° della L. 18.02.1999, n° 28 il Responsabile del Servizio o il Funzionario Incaricato cui compete la gestione del tributo o dell'entrata, può in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente il provvedimento avendone riconosciuto l'illegittimità o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti. In caso di grave inerzia da parte del Funzionario Incaricato del tributo o del Responsabile del Servizio, tale compito spetta al Segretario Comunale. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, il Funzionario Incaricato o il Responsabile del Servizio, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico di attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Funzionario Incaricato o il Responsabile dell'Entrata è comunque tenuto ad annullare il provvedimento nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) evidente errore logico di calcolo;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione dei regimi agevolativi;
- f) errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
- g) errore materiale del contribuente od utente, facilmente riconoscibile;
- h) preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

I requisiti, oggettivi e soggettivi, di cui ai punti e) e h), devono essere documentati con le modalità stabilite dalla vigente normativa e dai Regolamenti comunali in relazione ai singoli tributi ed ai casi specifici.

Il ricorso alla dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, disciplinato dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, potrà contenere, nel documento sottoscritto dall'interessato, anche altri principi di prova di quanto dichiarato, quali fotografie, fatture, note, ricevute, ecc.

CAPO III

Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 11

Riduzione della sanzione

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte a un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenendo conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale o concernenti la mancata, incompleta, infedele risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Sono altresì escluse dalla riduzione le sanzioni applicabili dall'anno 1999 all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento di applicazione del tributo che ha modificato il procedimento di accertamento dell'imposta eliminando l'obbligo di presentazione della dichiarazione, sostituita dalla comunicazione, e ha introdotto al posto della sanzione per omessa presentazione o infedeltà della dichiarazione la sanzione del 30% sull'ammontare dell'imposta non versata in modo tempestivo entro le prescritte scadenze, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, non riducibile per definizione agevolata.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 12

Decorrenza e validità

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione.
E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.